

DIRETTIVA 94/73/CE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera e) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale⁽³⁾, cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1994;

considerando che la politica di aiuti definita nella direttiva 90/684/CEE ha consegnato in linea di massima i propri obiettivi;

considerando che nel quadro dell'OCSE è stato concordato tra i maggiori Stati cantieristici, compresa la Comunità, il testo di un accordo destinato a consentire il rispetto delle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione di navi mercantili, con l'esclusione di qualsiasi aiuto alla costruzione navale, fatti salvi gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e gli aiuti di carattere sociale connessi con le chiusure;

considerando che detto accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1996 dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione a cura delle parti all'accordo;

considerando che le nazioni partecipanti hanno convenuto di non aumentare l'attuale livello di aiuti all'industria cantieristica fino all'entrata in vigore dell'accordo;

considerando che deve essere introdotta una disposizione a favore del Regno di Spagna onde consentire l'erogazione degli aiuti già approvati dalla Commissione nel 1991⁽⁴⁾ e

per i quali è già stata fatta una deroga all'accordo OCSE fino alla fine del 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/684/CEE è modificata nel modo seguente:

1) È inserito il seguente articolo 5 bis:

« Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, il Regno di Spagna può concedere aiuti al funzionamento superiori al massimale prestabilito purché siano già stati approvati in passato — sotto forma di recupero delle perdite dei cantieri pubblici inteso a facilitarne la ristrutturazione — e non erogati a causa di difficoltà di finanziamento fino al 31 dicembre 1994. Gli aiuti da erogare maggiorati degli interessi maturati a causa del pagamento differito corrispondono ad un massimo di 89 104 milioni di pesetas spagnole al 31 dicembre 1994 di cui 64 196 milioni di pesetas spagnole costituiti dagli aiuti e 24 908 milioni di pesetas spagnole dagli interessi di mora. L'erogazione dell'importo complessivo pari ad un massimo di 89 104 milioni di pesetas spagnole deve costituire oggetto di notifica individuale ed approvazione preventiva da parte della Commissione entro il 31 dicembre 1998; l'aiuto deve essere corrisposto entro il 31 dicembre 1998.»

2) L'articolo 13 della direttiva è sostituito dal seguente:

« Articolo 13

La presente direttiva è applicabile dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Parere emesso il 16 dicembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere emesso il 21 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 93/115/CE (GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 62).

⁽⁴⁾ GU n. C 66 del 14. 3. 1991, pag. 10.